REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([4]), in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ([5]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ([6]), definisce le condizioni di rilascio dei titoli d'esportazione per i prodotti nel settore dei cereali e del riso. La Commissione può, entro il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione delle domande dei titoli, non dare seguito a tali domande. Siffatta misura può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è inviece necessaria. Per ovviare a tale situazione, occorre offrire la possibilità agli operatori che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione. Per tali titoli è tuttavia necessario prevedere condizioni specifiche di utilizzazione.

(2) L'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 3072/95 prevedono la possibilità di derogare alle disposizioni relative all'importo delle restituzioni per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. In tale contesto, occorre stabilire l'importo della restituzione applicbile alle forniture nazionali che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro delle operazioni di aiuto alimentare.

(3) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce il metodo di calcolo dell'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Il paragrafo 2 di tale articolo fissa un metodo di calcolo diverso quando la validità del titolo d'esportazione supera la fine della campagna di commercializzazione. Per il granturco e il sorgo, i due paragrafi considerati prevedono periodo di riferimento diversi da quelli degli altri cereali. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 prevedono un sistema simile per il riso.

(4) Dopo l'adozione del regolamento, è emerso che tali disposizioni potrebbero essere applicate in modo diverso dagli Stati membri il che comporterebbe distorsioni di concorrenza fra gli operatori. Occorre quindi chiarire dette disposizioni per poterle applicare in modo uniforme nella Comunità.

(5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, titoli d'esportazione senza restituzione sono rilasciati, quando un operatore ne fa domanda, il giorno di deposito della domanda stessa, tranne quando al prodotto di cui trattasi sia applicabile, al momento della domanda, una tassa all'esportazione.

Se, all'atto della domanda, viene fissata una tassa all'esportazione per il prodotto oggetto dei titoli rilasciati conformemente al primo comma, tale tassa viene applicata.

Tali titoli d'esportazione sono validi trenta giorni a decorrere dal giorno del rilascio.

Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti menzioni:

— Limitación establecida en el apartado 3 *bis* del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1162/95

— Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 3a, i forordning (EF) nr. 1162/95

— Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 3a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95

— Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95

— Limitation provided for in Article 7(3a) of Regulation (EC) No 1162/95

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([4]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([5]) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
([6]) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

— Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 3 *bis*, du règlement (CE) nº 1162/95

— Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 1162/95

— Beperking als bepaald in artikel 7, lid 3 bis, van Verordening (EG) nr. 1162/95

— Limitação estabelecida no n.º 3A do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1162/95

— Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 3 a kohdassa säädetty rajoitus

— Begränsning enligt artikel 7.3a i förordning (EG) nr 1162/95».

2) La lettera a) dell'articolo 10 è sostituita dal seguente testo:

«a) di 1 EUR per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1766/92 oppure di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (*) e di 5 EUR per tonnallata se si tratta di:

— titoli di esportazione per un prodotto per il quale, alla data della domanda, non è fissata alcuna restituzione né tassa all'esportazione,

— titoli di esportazione per un prodotto che non comporta la fissazione anticipata della tassa o della restituzione all'esportazione,

— titoli di esportazione rilasciati conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 bis, del presente regolamento.

(*) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.»

3) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

«*Articolo 11 bis*

Il tasso della restituzione per le forniture nazionali a titolo di aiuto alimentare è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara per la fornitura in oggetto.»

4) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1º luglio ed è composta dai seguenti elementi:

a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;

b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

2 bis. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 2 con le seguenti eccezioni:

— il 30 settembre è considerato come fine campagna,

— la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1º ottobre invece che il 1º luglio,

— il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre,

— le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.»

5) All'articolo 12, il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 4, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della frase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.»

6) All'articolo 12, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma dopo il terzo comma:

«Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.»

7) All'articolo 12, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli rilasciati per effettuare un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti da 4 a 6 dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a partire dal 1º luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione